

luta dall'assistente (*no cure no pay*); non compiuta questa, l'altro contraente è liberato dalla sua prestazione (1). Già. Non è compiuto il successo; ma son compiuti i servizi di assistenza. E quindi il prezzo di essi, quello che è veramente prezzo di opere, dovrebb'essere sempre pagato. E qui la giurisprudenza, a riconoscere questo rimborso dell'assistente, ha fatto appello all'*actio de in rem verso*, all'arricchimento indebito che ne avrebbe l'assistito (dunque ad un altro principio estraneo alla locazione).

Finalmente la terza deviazione dal tipo della locazione è l'azione di riduzione del compenso (che per la legge marittima è data, come vedremo, alla nave assistita), ove si ritenga elevato. Evidentemente un prezzo di locazione, che è a libito del giudice, cessa di essere un fatto convenzionale.

Sarebbe sempre convenzionale, se al giudice come ad arbitro fosse rimesso dalla volontà delle parti. Ma, invece, è dalla legge che viene rimesso. Ed abbiamo da fare, perciò, con una obbligazione geneticamente, e non *supplendi gratia*, scaturiente dal diritto obiettivo.

Come quasi contratto, il rapporto di assistenza viene prevalentemente assimilato alla gestione di negozi. E noi, con la concezione modificativa derivante dalle analisi più acute della critica giuridica contemporanea sui contratti necessari, cioè a base di necessità istituzionali o speciali, e quindi di quasi contratti necessari dell'analogia situazione, siamo di questa opinione.

All'applicazione della gestione di affari si obietta: E' vero che l'assistente agisce per conto e nell'interesse della nave soccorsa, dal che il diritto alla indennizzazione (e in

---

(1) v. LYON CAEN ET RENAULT VI, n. 1072 e RIPERT III, 2163.